

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 30 gennaio 2015

Oggetto: legge di stabilità 2015.

La legge di stabilità 2015, approvata definitivamente in data 22.12.2014, è stata pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale 29.12.2014 n. 300 come L. 23.12.2014 n. 190.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità.

Tracciabilità delle operazioni in contanti

Il comma 713 della Legge innalza il tetto delle transazioni in contanti da €. 516,47 a €. 1.000,00 per le associazioni e società sportive dilettantistiche in regime L.398/91.

Rimangono però in vita le sanzioni che non sono solo quelle di natura pecuniaria previste per la generalità dei contribuenti, ma anche la decadenza dal regime di favore.

Si ritiene che, alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 19/11/2014 n.102, la norma si estendibile a tutte le associazioni con partita iva in regime L.398/91, anche se si attende un chiarimento da parte dell'Agenzia.

Estensione del ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 ha riformato in maniera consistente l'istituto del ravvedimento operoso, modificando l'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Ora, il ravvedimento, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (es. imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d'atto, canone RAI e contributo di solidarietà), non è più precluso dall'inizio di controlli fiscali, ma dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Premesso ciò, per effetto delle novità della legge di stabilità 2015, la riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento potrà avvenire:

- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l'art. 13 del DLgs. 471/97;
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una di-

- chiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-bis), introdotta dalla legge di stabilità 2015;
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
 - solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione (lett. b-bis), introdotta dalla legge di stabilità 2015;
 - solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione (lett. b-ter), introdotta dalla legge di stabilità 2015;
 - solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l'eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione (lett. b-quater), introdotta dalla legge di stabilità 2015;
 - limitatamente all'omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (lett. c).

Unitamente alla riforma menzionata, la legge di stabilità 2015 ha previsto che:

- a decorrere, in sostanza, dall'anno 2016, sono abrogati l'adesione ai "PVC", l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'acquiescenza "rinforzata" (artt. 5-bis, 5 co. 1-bis, 11 co. 1-bis e 15 co. 2-bis del DLgs. 218/97);

la presentazione di una dichiarazione integrativa, a prescindere dal ravvedimento operoso, comporta la postergazione dei termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

La tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (comma 655 - 656).

A partire dal primo gennaio 2014, quindi con effetto retroattivo, è previsto un incremento della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali.

I commi 655-656 della Legge prevedono che la quota di utili soggetta a tassazione sarà del 77,24% (il precedente regime prevedeva una quota di esenzione del 95% degli utili e pertanto una tassazione sul 5%).

Viene però introdotta una clausola di salvaguardia per cui con la maggiore IRES dovuta dagli enti con riferimento all'anno 2014 diventa credito di imposta da utilizzare in compensazione a partire dal 1/1/2016 e fino al 2018 nella misura del 33,33% annuo.



consulenza alle associazioni

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

dr. diego zorzetto